BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:12:44 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:35:20 UTC

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

406/2026/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI *SETTLEMENT* IN RELAZIONE AL *REVERSE FLOW*

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale

3 novembre 2026

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le integrazioni alla disciplina in vigore in materia di settlement *in tema di allocazione dei volumi di gas ai punti di entrata della rete di trasporto per l'immissione di gas naturale da reti di distribuzione/altre reti di trasporto ("*reverse flow*"), alla luce delle posizioni espresse in risposta al documento per la consultazione 118/2026/R/gas.*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro ***20 dicembre 2026.***

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Energia

Unità Mercati Gas all'Ingrosso
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano
Tel. 02-65565290

e-mail: *info@arera.it*
pec: *protocollo@pec.arera.it*
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Sommario

1. INTRODUZIONE 6

2. MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI QUANTITATIVI DI GAS PER LE CABINE BI - REMI CARATTERIZZATE DA *REVERSE FLOW* 7

3. ULTERIORI PROPOSTE IN MATERIA DI ALLOCAZIONE DEL GAS NATURALE PRESSO I PUNTI DI ENTRATA DA PRODUZIONE NAZIONALE E BIOMETANO IN PRESENZA DI PIÙ UDB 10

4. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI CONFERIMENTO, DI CESSIONE E DI TRASFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI USCITA DI SAN MARINO E BIZZARONE 12

1. INTRODUZIONE

1.1 Con la deliberazione 220/2026/R/gas, facendo seguito al documento per la consultazione 118/2026/R/gas (di seguito: DCO 118/2026/R/gas), anche in considerazione dell'opportunità di semplificare ed armonizzare la disciplina del conferimento delle capacità di trasporto, l'Autorità ha approvato alcune modifiche alla deliberazione 137/02 a partire dall'Anno Termico 2027 - 2028, prevedendo l'offerta di conferimenti infrannuali (ovvero per periodi di durata trimestrale, mensile e giornaliera) anche per i punti di entrata della rete di trasporto per i quali tale offerta non era già consentita[1], purché sia conferita una quota, anche minima, di capacità annuale così che, conseguentemente, possa essere sempre individuato l'utente del bilanciamento (di seguito: UdB) responsabile delle immissioni in rete. Inoltre, per omogeneità, è stata prevista l'estensione a tali punti dei corrispettivi di scostamento e dei moltiplicatori tariffari, da applicare alle capacità di trasporto, già adottati per i punti di entrata interconnessi con l'estero.

1.2 Con la medesima deliberazione 220/2026/R/gas, l'Autorità ha anche avviato un procedimento finalizzato alla definizione delle modalità di allocazione dei quantitativi di gas più idonee a garantire l'ottimizzazione e l'efficientamento delle attività di bilanciamento con specifico riferimento ai punti di riconsegna c.d. BI-REMI ossia ai punti di interconnessione tra rete di trasporto e rete di distribuzione per i quali si configura il controflusso, per i quali cioè il flusso di gas viaggia dalla rete di distribuzione alla rete di trasporto (c.d. *reverse flow*), in modo funzionale alla gestione del biometano immesso nella rete di distribuzione gas qualora il biometano non venga completamente assorbito dalle utenze allacciate alla rete di distribuzione. La conclusione di tale procedimento è indicata per il 31 gennaio 2027, in tempo utile affinché tali modifiche possano avere effetti a partire dal 1° ottobre 2027.

1.3 Il procedimento è stato avviato perché, dalla consultazione condotta con il DCO 118/2026/R/gas, è emersa una diffusa preoccupazione degli operatori circa le criticità connesse al corretto dimensionamento delle capacità da conferire alle cabine BI-REMI, in ragione delle peculiarità tecniche che contraddistinguono il *reverse flow*, che rendono difficilmente prevedibili i quantitativi effettivamente immessi nella rete di trasporto: non è infatti noto *ex ante* quale parte del biometano immesso nella rete di distribuzione non sarà oggetto di prelievo dalla rete medesima e verrà quindi immessa nella rete di trasporto né, in presenza di più UdB, è noto *ex ante* a quale di essi è imputabile l'immissione nella rete di trasporto. Oltre alle preoccupazioni derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di

[1] Includendo, quindi, i punti di entrata:
a) da produzione nazionale;
b) da produzioni di biometano;
c) da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al decreto legislativo 257/16, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
d) da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
e) da reti di distribuzione/altre reti di trasporto (*reverse flow*).

scostamento in tale contesto, diversi soggetti hanno avanzato perplessità in relazione all'esposizione a possibili oneri di sbilanciamento, considerati ingiustificati in quanto derivanti da ragioni totalmente indipendenti dal comportamento dell'UdB; peraltro, tali oneri di sbilanciamento non sono immediatamente trasferibili al produttore, in quanto anch'esso non può conoscere *ex ante* i volumi eventualmente rilanciati nella rete di trasporto.

1.4 Come espresso nei ritenuti della deliberazione 220/2026/R/gas, le eventuali criticità connesse alla disciplina dei conferimenti approvata per le cabine BI-REMI potrebbero essere risolte con opportune modifiche delle procedure di *settlement*, tali da consentire agli UdB di prevedere con la migliore certezza possibile i volumi che saranno allocati in immissione alla rete di trasporto, sulla base dei quantitativi di biometano immessi nella rete di distribuzione e di parametri definiti *ex ante*. A tal fine, si consideri che il quantitativo di gas che risale dalla rete di distribuzione è determinato dalla differenza tra:

- la somma del gas immesso al *city gate* dalla rete di trasporto e del biometano immesso nella rete di distribuzione e
- il prelevato dalla rete,

a meno di tutto ciò che non è direttamente misurabile (come, ad esempio, le perdite) e che costituisce il c.d. delta *in-out* (di seguito: delta^{IO}).

1.5 Con il presente documento per la consultazione, pertanto, l'Autorità illustra i propri orientamenti in merito alle integrazioni alla disciplina in vigore in materia di *settlement* e, più in generale, di bilanciamento in tema di allocazione dei volumi di gas ai punti di entrata BI-REMI, alla luce delle posizioni espresse in risposta al DCO 118/2026/R/gas.

1.6 Nella parte finale del presente documento per la consultazione saranno affrontati alcuni aspetti critici relativi alle procedure di allocazione del gas presso punti di entrata da produzione nazionale la cui capacità è conferita a più utenti, come già indicato in uno dei ritenuti della deliberazione 220/2026/R/gas.

2. MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI QUANTITATIVI DI GAS PER LE CABINE BI-REMI CARATTERIZZATE DA *REVERSE FLOW*

Contesto normativo

2.1 Per quanto concerne le produzioni di biometano connesse a reti di distribuzione, che sono appunto quelle che alimentano "dal basso" una cabina BI-REMI, la regolazione vigente cui fare riferimento è stata sostanzialmente definita grazie all'emanazione: (i) dal punto di vista tecnico, delle Direttive per le connessioni di impianti di biometano vigenti (Allegato A approvato con la deliberazione 27/2019/R/gas e aggiornato, da ultimo, con la deliberazione 67/2026/R/gas) e (ii) dal punto di vista commerciale, delle Direttive in tema di processi di mercato (di cui alla deliberazione 210/2015/R/gas). A completamento del quadro regolatorio, è stato modificato il Codice di Rete dell'impresa maggiore di trasporto (di seguito: Codice di Rete), previa approvazione dell'Autorità. La deliberazione richiamata sub (ii) è stata sviluppata con riferimento al solo caso di gestione nell'ambito del sistema di bilanciamento delle produzioni di biometano che non prevedono un flusso fisico di gas dalla rete di distribuzione a quella di trasporto.

2.2 In particolare, la deliberazione 210/2015/R/gas ha istituito il punto virtuale di entrata della rete di trasporto, denominato PIV, funzionale alla contabilizzazione e allocazione del biometano prodotto nei diversi impianti connessi a reti di distribuzione, con evidenza dei punti di riconsegna della rete di trasporto interessati. La capacità presso il PIV è oggetto di conferimento; a tal fine, il Codice di Rete prevede che ciascuna richiesta di capacità presentata dall'UdB debba specificare il dettaglio delle relative produzioni di biometano connesse a reti di distribuzione. Si tratta, in questo caso, di una capacità funzionale alla gestione dei diversi processi commerciali sul punto di riconsegna dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione cui sono allacciati gli impianti di biometano.

2.3 La capacità tecnica del punto di immissione della produzione di biometano è, invece, definita sulla base delle informazioni anagrafiche richieste, in fase di avvio delle attività finalizzate alla connessione di una nuova produzione, nell'apposito modulo predisposto da Snam Rete Gas e disponibile sulla piattaforma Jarvis; tra i dati richiesti si annoverano, infatti, anche i campi: "Capacità - Portata giornaliera [Sm3/g]" e "Capacità - Portata annua [Sm3/a]". Snam Rete Gas, come previsto dal Codice di Rete, pubblica la capacità conferita al PIV come *somma delle capacità indicate in fase di allacciamento degli impianti di produzione di biometano su reti di distribuzione/altre reti di trasporto, come comunicate a Snam Rete Gas dal GSE ovvero dalle relative Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto*.

2.4 Ai sensi della disciplina in tema di *settlement* di cui al TISG, al capitolo 9 del Codice di Rete si legge che, nell'ambito del quantitativo di gas prelevato presso ciascun punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, *sono inclusi anche i quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di boil-off immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL.*

2.5 Le modalità di gestione dei flussi informativi relativi alle connessioni di impianti di biometano su rete di distribuzione, nonché alle attività di conferimento di capacità, nomina, allocazione e misura dei quantitativi movimentati in relazione al PIV sono declinate all'interno di una procedura richiamata dal Codice di Rete e pubblicata su Jarvis. La stessa esplicita sia l'obbligo per il richiedente di comunicare ogni aggiornamento relativo a modifiche/incrementi della capacità di trasporto dichiarate nel modulo sopracitato sia, per quanto concerne la gestione della misura e per quanto qui rileva, l'obbligo per il gestore di rete di provvedere a rendere disponibili a Snam Rete Gas, entro il giorno 9 del mese successivo al mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), i dati di misura giornalieri di gas consuntivati nel mese precedente per le produzioni di biometano che insistono sulle reti di pertinenza. Tale comunicazione deve avvenire tramite specifica funzionalità implementata sul c.d. Portale Misura messo a disposizione da Snam Rete Gas, previa autenticazione.

2.6 Per quanto riguarda l'equazione di bilancio dell'utente, il Codice di Rete dispone che, in caso di produzioni di biometano condivise da più utenti, *ai fini del calcolo del bilancio provvisorio e del bilancio definitivo, un Utente individuato tra quelli presenti sul punto provvede a comunicare a Snam Rete Gas la regola di allocazione concordata nonché eventuali variazioni entro il giorno 28 del mese precedente il mese di entrata in vigore*

delle stesse. In caso di mancato accordo tra gli Utenti, entro il medesimo termine, un Utente tra quelli presenti sul punto può trasmettere a Snam Rete Gas una dichiarazione del produttore che attesti la regola di ripartizione dei quantitativi immessi. Se, invece, la regola di allocazione non perviene entro i termini previsti, *il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sulla produzione nazionale in parti uguali*.

Proposte per l'innovazione regolatoria

2.7 L'impianto regolatorio impostato con la deliberazione 220/2026/R/gas implica, quindi, che nel caso di produzioni di biometano che possono comportare *reverse flow*, l'UdB debba richiedere un doppio conferimento: da un lato presso il PIV, ai sensi della regolazione vigente in materia, per la gestione del flusso virtuale; dall'altro, al punto di entrata della rete di trasporto (a partire dall'Anno Termico 2027 - 2028) presso la cabina BI-REMI per la gestione del *reverse flow* (di seguito: punto di entrata BI-REMI).

2.8 L'assetto attualmente definito da Snam Rete Gas prevede che i volumi allocati (complessivamente in caso di più UdB) presso:

a) il punto di entrata BI-REMI ($A_{BRM,g}$), siano pari a quelli misurati presso la cabina ($M_{BRM,g}$) in ingresso alla rete di trasporto e

b) il PIV ($A_{PIV,g}$), siano pari al quantitativo immesso (complessivamente in caso di più UdB) da produzioni di biometano ($I_{prod,g}$) nelle reti di distribuzione cui è (direttamente o indirettamente) connessa la cabina BI-REMI al netto dei quantitativi allocati presso la medesima cabina come immessi nella rete di trasporto;

in altri termini: $A_{BRM,g} = M_{BRM,g}$ e $A_{PIV,g} = I_{prod,g} - A_{BRM,g}$.

2.9 Come detto, sono state rilevate criticità nella prevedibilità del termine $A_{BRM,g}$ in relazione al corretto dimensionamento della richiesta di capacità di trasporto. Il volume misurato presso la cabina BI-REMI in ingresso alla rete di trasporto dipende da fenomeni che sono al di fuori del controllo dell'UdB e, in particolare, dipende dal prelievo dei clienti allacciati alla rete di distribuzione, dalla gestione operativa della rete di distribuzione e, più in generale, dai fenomeni che incidono sul delta^{IO}.

2.10 Si ritiene, invece, che il quantitativo giornaliero immesso da impianti di biometano allacciati alle reti di distribuzione $I_{prod,g}$ sia noto all'UdB o, comunque, sia di competenza la sua gestione in forza del contratto con il produttore e dei conseguenti rapporti commerciali e vincoli informativi esistenti tra le parti.

2.11 Al fine di superare le criticità segnalate, pertanto, si propone che i volumi allocati presso il punto di entrata BI-REMI siano calcolati come differenza, se positiva, fra i quantitativi immessi presso le produzioni da biometano $I_{prod,g}$ ed un prelievo convenzionale della rete di distribuzione $P_{ID,g}$ definito *ex-ante*, ovvero nulli.

2.12 Quindi, diversamente da quanto indicato al precedente punto 2.8, il termine $A_{BRM,g}$ sarebbe definito pari a: $A_{BRM,g} = \max(I_{prod,g} - P_{ID,g}; 0)$. L'allocato al PIV $A_{PIV,g}$, invece, rimarrebbe pari alla differenza tra $I_{prod,g}$ e $A_{BRM,g}$ come appena definito.

2.13 Il prelievo convenzionale giornaliero $P_{ID,g}$ potrebbe essere posto pari alla somma dei

prelievi giornalieri attesi dall'insieme dei punti di riconsegna allacciati alla rete di distribuzione (di seguito: PdR) che sarebbero determinati dall'impresa di trasporto tramite profilazione di tutti i PdR sottesi al ReMi sulla base del prelievo annuo (CA_{PdR} di cui all'articolo 4 del TISG) e del profilo di prelievo standard associato al punto (di cui all'articolo 5 del TISG), attribuendo al fattore di correzione climatica W_{kr} i valori medi mensili registrati nell'anno precedente se disponibili o quelli di un ReMi ubicato nella medesima regione climatica *r* della cabina BI-REMI e ponendo a zero il valore percentuale di taratura $q^{\%}_{kriud}$.
In alternativa, più semplicemente, si potrebbe anche porre W_{kr} pari ad 1, come negli anni antecedenti alla riforma della disciplina in materia di *settlement* gas approvata con la deliberazione 72/2018/R/gas.

2.14 Gli elementi funzionali al calcolo di $P_{ID,g}$ (in particolare, il CA_{PdR} e ciascun profilo di prelievo standard associati ai PdR) sono noti prima dell'inizio dell'anno termico, consentendo all'impresa di trasporto di pubblicarne il valore, con dettaglio giornaliero, secondo tempistiche coerenti con le attuali scadenze di presentazione della richiesta di capacità di trasporto annuale presso i punti di entrata alla rete di trasporto. Questo assetto consentirebbe all'UdB di procedere al conferimento di capacità al punto di entrata BI-REMI sulla base dei dati pubblicati da Snam e delle proprie previsioni di immissioni nella rete di distribuzione $I_{prod,g}$, note grazie al rapporto commerciale con il produttore.

2.15 Si evidenzia che il quantitativo complessivamente allocato all'UdB con riferimento al biometano (al PIV e al punto di entrata BI-REMI) corrisponde ai quantitativi giornalieri consegnati al medesimo dal produttore. Quindi non si rilevano criticità in relazione all'esposizione ad oneri di sbilanciamento derivanti dalle modalità di allocazione.

2.16 Il quantitativo misurato in ingresso alla rete di trasporto deve essere poi sottratto dall'IN del *city gate* nell'ambito delle procedure di *settlement* per non inficiare il calcolo del delta^{IO} (che indica la differenza tra i quantitativi immessi ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione *city gate* e i quantitativi prelevati dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione).

S1 Si condividono le proposte in tema di conferimento? Se no, per quali motivi?

S2 Si condividono le proposte per la valorizzazione del fattore di correzione climatica W_{kr} e del valore percentuale di taratura $q^{\%}_{kriud}$?

S3 Che tempistiche di pubblicazione da parte dell'impresa di trasporto si ritiene essere coerenti con le necessità del processo di conferimento?

S4 Vi sono altri elementi rilevanti che s'intende portare all'attenzione?

3. ULTERIORI PROPOSTE IN MATERIA DI ALLOCAZIONE DEL GAS NATURALE PRESSO I PUNTI DI ENTRATA DA PRODUZIONE NAZIONALE E BIOMETANO IN PRESENZA DI PIÙ UDB

3.1 Come anticipato al precedente punto 1.6, è intenzione dell'Autorità valutare eventuali modifiche e/o integrazioni alla disciplina relativa alla programmazione e alle procedure allocative relativamente ai punti di entrata della rete di trasporto.

3.2 Il paragrafo 4.3.1 del Capitolo 9 del Codice di Rete dispone, con riferimento alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo, che "*un Produttore di gas, individuato tra i soggetti che operano le produzioni facenti capo al Punto in oggetto (o, in alternativa, un soggetto abilitato in possesso di apposita delega sottoscritta da tutti gli Utenti presenti presso il relativo Punto di Entrata) provvede a ripartire ed a comunicare a Snam Rete Gas - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono* […] *- i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati*"; mentre, al paragrafo preliminare del Codice dedicato a "*Gli operatori*", il Produttore è individuato nel "*titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del gas prodotto* […]". Per quanto rileva, potrebbe accadere che, in caso di siti condivisi, più utenti si trovino a rivendicare di essere il soggetto qualificabile come Produttore ai sensi del Codice di Rete o uno degli utenti possa dichiarare come decaduta l'apposita delega sopracitata, sottoscritta in precedenza, generando così, in assenza di un riconosciuto "soggetto allocatore", incertezza sulla definizione del bilancio, nonché un probabile contenzioso.

3.3 Il Decreto Direttoriale del 15 luglio 2015 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recante "Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli" dispone, in caso di contitolarità del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, l'obbligo di nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi (comma 1, articolo 17) (di seguito: rappresentante unico).

3.4 Pertanto, si ritiene opportuno che l'impresa di trasporto modifichi il Codice di Rete chiarendo che sia tale rappresentante unico il soggetto deputato allo scambio di comunicazioni con la stessa e, di conseguenza, anche "soggetto allocatore" riconosciuto. Nel caso in cui sotto un punto di entrata siano allacciate più produzioni nazionali, dovrà essere individuato tra i rappresentati unici di cui sopra un solo soggetto che dovrà occuparsi della ripartizione dei quantitativi fisici mensili immessi comunicandola all'impresa di trasporto. Qualora non si dovesse pervenire ad un accordo, si potrebbe applicare quale regola di *default* quella di attribuire il misurato in cabina pro quota agli UdB presenti.

3.5 Per quanto concerne il biometano, come sopra evidenziato, le informazioni relative ai quantitativi prodotti sono comunicate all'impresa di trasporto dall'impresa di distribuzione per ciascuna produzione, anche nel caso ve ne sia più di una allacciata al medesimo impianto di distribuzione. L'assetto attuale previsto dal Codice di Rete in caso di una produzione di biometano condivisa da più utenti, richiamato al precedente punto 2.6, prevede che sia un UdB a comunicare la regola di allocazione concordata. Al fine di prevenire situazioni di incertezza in assenza di informazioni chiare e univoche, si ritiene che sia opportuno superare tale assetto prevedendo che sia il produttore a trasmettere all'impresa di trasporto la regola di allocazione oppure direttamente i quantitativi di competenza di ciascun UdB. Potrebbe essere, comunque, prevista la facoltà per il produttore di individuare un soggetto delegato, ad esempio un UdB, a gestire i flussi informativi con l'impresa di trasporto.

3.6 Nello specifico, con riferimento alla presenza di più UdB, si possono presentare tre casi:

a) nel caso di un solo produttore di biometano allacciato alla rete di distribuzione, le informazioni trasmesse ai sensi di quanto descritto al precedente punto 3.5 consentono di definire i quantitativi allocati al PIV e al punto di entrata BI-REMI a ciascun UdB;

b) nel caso di presenza di più produttori di biometano sotto uno stesso punto allacciato alla rete di trasporto e nella misura in cui non vi sia *reverse flow*, le informazioni trasmesse ai sensi di quanto descritto al precedente punto 3.5 consentono di definire i quantitativi allocati al PIV a ciascun UdB;

c) nel caso di presenza di più produttori di biometano sotto uno stesso punto allacciato alla rete di trasporto, nel caso di *reverse flow*, si propone di prevedere che i quantitativi allocati al punto di entrata BI-REMI vengano ripartiti fra ciascun UdB in proporzione a quanto comunicato dai produttori che afferiscono al medesimo punto di entrata BI-REMI[2]. Potrebbe comunque essere consentito agli UdB di individuare un utente che comunichi una diversa regola di allocazione concordata con tutti gli altri utenti presenti nel punto di entrata BI-REMI.

S5 Si condividono le proposte illustrate? Se no, per quali motivi?

4. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI DI CONFERIMENTO, DI CESSIONE E DI TRASFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI USCITA DI SAN MARINO E BIZZARONE

4.1 Snam Rete Gas ha proposto di eliminare il processo di conferimento di capacità annuale (che riguarda - in esito alle ultime modifiche apportate alla deliberazione n. 137/02 con la deliberazione 220/2026/R/gas - solo i punti di uscita di San Marino e Bizzarone), che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, considerata la sostanziale duplicazione rispetto al corrispondente processo di conferimento a inizio Anno Termico previsto nel successivo mese di settembre e la limitata rilevanza applicativa riscontrata[3]. Dalla consultazione effettuata da Snam Rete Gas è emerso che tre associazioni di operatori condividono l'eliminazione prospettata, due delle quali comunque rimandano all'impresa di trasporto la valutazione finale non avendo visibilità del suo effettivo utilizzo da parte degli utenti.

4.2 L'Autorità non rileva l'esistenza di controindicazioni all'implementazione di tale proposta e, pertanto, prevede di modificare la deliberazione n. 137/02 nei commi in cui è disciplinato il conferimento di capacità annuale ad agosto per i punti di uscita di Bizzarone e San Marino, a partire dal prossimo Anno Termico 2027 – 2028, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 220/2026/R/gas. Nello specifico, si ritiene di apportare i seguenti interventi:

[2] Conseguentemente, i quantitativi allocati a ciascun UdB al PIV saranno determinati come la differenza fra i quantitativi di competenza comunicati dal produttore, come descritto al punto 3.5, e quanto allocato al punto di entrata BI-REMI.

[3] L'analisi dei dati storici relativi ai conferimenti di capacità di trasporto negli ultimi dieci Anni Termici evidenzia che il processo è stato utilizzato da un unico utente presso il solo Punto di Uscita di Bizzarone.

a) al comma 9.1, alla lettera c), sono eliminate le parole “le capacità sono conferite entro il 31 agosto di ogni anno”;

b) al coma 9.2, lettera c), le parole “entro l’1 agosto del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento” sono sostituite con le parole “secondo procedure e tempistiche specificate nel codice di rete”;

c) il comma 9.2.1 è abrogato.

S6 Si condividono le modifiche alla deliberazione n. 137/02? Se no, per quali motivi?